

EMENDAMENTO DELL'ACCORDO DEL 1988 SUI REQUISITI PATRIMONIALI
RICONOSCIMENTO DELLE GARANZIE REALI
(con effetto dal 9 dicembre 1994)

Le seguenti sezioni dell'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali sono state emendate al fine di estendere il riconoscimento delle garanzie reali alle attività garantite da titoli emessi da enti pubblici non dell'amministrazione centrale dell'area OCSE (emendamenti evidenziati in neretto).

Paragrafo 39

Il sistema riconosce l'importanza delle garanzie reali come fattore di riduzione del rischio creditizio, ma soltanto in misura limitata. In considerazione della diversità nelle prassi seguite dalle banche nei singoli paesi nell'assunzione di garanzie reali, nonché delle differenti esperienze quanto alla stabilità del valore dei beni materiali o finanziari costituiti in garanzia, non è risultato possibile elaborare una base per incorporare in maniera generale le garanzie reali nel sistema di ponderazione. Il limitato riconoscimento delle garanzie si applicherà soltanto ai crediti garantiti da contante e da titoli emessi da amministrazioni centrali dell'area OCSE, **da altri enti pubblici dell'area OCSE, o** da determinate banche multilaterali di sviluppo. Questi crediti saranno soggetti alla ponderazione applicata al **contante o ai titoli costituiti in garanzia**. Ai crediti parzialmente garantiti da queste attività saranno parimenti applicati i corrispondenti pesi ridotti, per la parte che è pienamente coperta da garanzia.

Allegato 2

0, 10, 20 o 50% (a discrezione delle autorità nazionali)

- a) Attività verso enti del settore pubblico interno, esclusa l'amministrazione centrale, e prestiti garantiti o assistiti da garanzia reale in titoli emessi da tali enti⁴.

20%

- d) Attività verso enti del settore pubblico, esclusa l'amministrazione centrale, di paesi esteri compresi nell'area OCSE, e prestiti garantiti o assistiti da garanzia reale in titoli emessi da tali enti⁴.

⁴ I crediti commerciali parzialmente garantiti da questi enti saranno soggetti a equivalenti pesi ridotti per la parte del prestito che è interamente coperta. Analogamente, ai prestiti con garanzia reale parziale in contante o in titoli emessi da amministrazioni centrali dell'area OCSE, **da altri enti pubblici dell'area OCSE, o** da banche multilaterali di sviluppo saranno applicati pesi ridotti per la frazione del prestito interamente coperta.